



**ADOTTATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 19.07.2001**

REGOLAMENTO

POLIZIA URBANA

Art. 1	6
Principi generali.....	6
Art.2	6
La Polizia Urbana.....	6
Art. 3	6
Direzione del Servizio di Polizia Urbana.....	6
Art. 4	6
Espletamento del servizio di Polizia Urbana.....	6
Art. 5	7
Campo di applicazione.....	7
Art.6.....	7
Definizioni	7
Art. 7	7
Presentazione della domanda di concessione o autorizzazione	7
Art. 8	7
Istruttoria della domanda	7
Art. 9	8
Rilascio della concessione o autorizzazione.....	8
Art. 10.....	8
Esposizione e validità delle concessioni o autorizzazioni.....	8
A rt. 11	8
Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni o autorizzazioni	8
Art. 12	9
Disposizioni generali.....	9
Art. 13	9
Divieti e obblighi del concessionario	9
Art. 14	10
Occupazione di terreni o spazi di proprietà comunale.....	10
Art. 15	10
Lavori ed attività artigianali sulle aree pubbliche.....	10
Art.16.....	10
Occupazioni di breve durata.....	10
Art.17.....	10
Occupazione del suolo pubblico per cause accidentali	10
Art. 18.....	11
Sicurezza e stabilità degli edifici pubblici e privati	11
Art. 19.....	11
Illuminazione dei luoghi soggetti al pubblico transito.....	11
Art. 20.....	11
Scarico della neve dai tetti.....	11
Art. 21	12
Sgombero della neve e del ghiaccio dalle aree pubbliche	12
Art. 22	12
Getto di acqua sul suolo pubblico	12
Art. 23.....	12
Formazione di ghiaccio e blocchi di neve sui cornicioni.....	12
Art. 24	13
Scarico della neve dal tettuccio dei veicoli	13
Art. 25	13
Oggetti collocati sui davanzali	13
Art. 26.....	13
Recinzione dei fondi adiacenti le aree pubbliche.....	13
Art. 27.....	13
Manutenzione delle piantagioni delle siepi e dei muri.....	13
Art. 28.....	14
Sporgenze su vie o piazze pubbliche.....	14
Art. 29.....	14
Protezione di pozzi e cisterne.....	14
Art. 30.....	14
Apertura di pozzetti e botole.....	14
Art.31	14
Deposito di motoveicoli e velocipedi.....	14
Art. 32.....	15
Uso e consumo delle risorse idriche.....	15

<i>Art.33</i>	15
<i>Uso dell'acqua delle pubbliche fontane</i>	15
<i>Art.34</i>	15
<i>Installazione di luminarie e cavi elettrici</i>	15
<i>Art. 35</i>	15
<i>Manomissione della segnaletica in genere</i>	15
<i>Art. 36</i>	15
<i>Installazione sui veicoli di dispositivi di emergenza sonori e visivi</i>	15
<i>Art. 37</i>	16
<i>Oggetti ingombranti o maleodoranti</i>	16
<i>Art.38</i>	16
<i>Porto di strumenti contundenti o da taglio</i>	16
<i>Art. 39</i>	16
<i>Blocco della circolazione e molestia alle persone</i>	16
<i>Art. 40</i>	16
<i>Disegni e scritte goliardiche</i>	16
<i>Art. 41</i>	17
<i>Giuochi o attività sportive sulle pubbliche vie o piazze</i>	17
<i>Art. 42</i>	17
<i>Indicatori luminosi a luce laser</i>	17
<i>Art. 43</i>	17
<i>Inquinamento luminoso</i>	17
<i>Art.44</i>	18
<i>Indicazione del recapito in caso di emergenza</i>	18
<i>Art. 45</i>	18
<i>Pitture e verniciature fresche</i>	18
<i>Art. 46</i>	18
<i>Interventi antiparassitari</i>	18
<i>Art. 47</i>	18
<i>Interventi di derattizzazione</i>	18
<i>Art.48</i>	19
<i>Altri atti vietati</i>	19
<i>Art. 49</i>	19
<i>Cantieri di lavoro su aree pubbliche o aperte al pubblico</i>	19
<i>Art.50</i>	20
<i>Conduzione delle macchine operatrici nei cantieri</i>	20
<i>Art. 51</i>	20
<i>Strade di accesso ai cantieri in zone residenziali</i>	20
<i>Art. 52</i>	21
<i>Montaggio di gru, tralicci, antenne e similari</i>	21
<i>Art. 53</i>	21
<i>Precauzioni contro i furti</i>	21
<i>Art. 54</i>	22
<i>Materiale di demolizione</i>	22
<i>Art. 55</i>	22
<i>Cavi elettrici aerei</i>	22
<i>Art. 57</i>	22
<i>Anditoie sulle impalcature a sbalzo</i>	22
<i>Art. 58</i>	23
<i>Accensione di fuochi nei luoghi privati</i>	23
<i>Art. 59</i>	23
<i>Bocchette antincendio</i>	23
<i>Art. 60</i>	23
<i>Atti vietati</i>	23
<i>Art. 61</i>	24
<i>Cortei, manifestazioni, cerimonie e riunioni</i>	24
<i>Art. 62</i>	24
<i>Sgombero aree occupate per</i>	24
<i>ragioni di ordine e sicurezza pubblica</i>	24
<i>Art. 63</i>	24
<i>Divieto di lordare i luoghi pubblici o privati in vista a/pubblico</i>	24
<i>Art. 64</i>	25
<i>Pulizia delle aree pubbliche in concessione</i>	25
<i>Art. 65</i>	25
<i>Lavatura ed esposizione di biancheria e panni</i>	25

<i>Art. 66</i>	25
<i>Battitura o scuotimento di panni, tovaglie e tappeti</i>	25
<i>Art. 67</i>	25
<i>Pulizia di anditi, vetrine, esercizi pubblici e abitazioni</i>	25
<i>Art. 68</i>	26
<i>Manutenzioni ed uso degli scarichi pubblici e privati</i>	26
<i>Art. 69</i>	26
<i>Deposito di letame</i>	26
<i>Art. 70</i>	26
<i>Pulizia e igiene delle private abitazioni</i>	26
<i>Art. 71</i>	26
<i>Emissioni di fumo, esalazioni e polvere</i>	26
<i>Art. 72</i>	27
<i>Estetica dei fabbricati</i>	27
<i>Art. 73</i>	27
<i>Deturpamento di edifici e delle cose pubblica</i>	27
<i>Art. 74</i>	28
<i>Installazione di tende solari e Insegne pubblicitarie</i>	28
<i>Art. 75</i>	28
<i>Installazioni di antenne paraboliche satellitari</i>	28
<i>Art. 76</i>	29
<i>Capanni sopraelevati destinati all'esercizio della caccia</i>	29
<i>Art. 77</i>	29
<i>Campeggi</i>	29
<i>Art. 78</i>	29
<i>Disegni e manifesti osceni</i>	29
<i>Art. 79</i>	30
<i>Atti vietati</i>	30
<i>Art. 80</i>	30
<i>Prestazioni sessuali a pagamento nei luoghi pubblici</i>	30
<i>Art. 81</i>	31
<i>Obbligo di vendita delle merci</i>	31
<i>Art. 82</i>	31
<i>Esposizione di derrate alimentari</i>	31
<i>Art. 83</i>	31
<i>Mostre-mercato su aree private</i>	31
<i>Art. 84</i>	31
<i>Depositi e magazzini in genere</i>	31
<i>Art. 85</i>	32
<i>Motivi di diniego dell'autorizzazione</i>	32
<i>Art. 86</i>	32
<i>Conduzione dell'esercizio</i>	32
<i>Art. 87</i>	32
<i>Pulizia delle aree pubbliche antistanti gli esercizi</i>	32
<i>Art. 88</i>	33
<i>Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi</i>	33
<i>Art. 89</i>	33
<i>Sospensione e revoca dell'autorizzazione</i>	33
<i>Art. 90</i>	33
<i>Disposizioni generali sulle attività rumorose in genere</i>	33
<i>Art. 91</i>	34
<i>Orario di riposo pomeridiano</i>	34
<i>Art. 92</i>	34
<i>Orario di riposo notturno</i>	34
<i>Art. 93</i>	34
<i>Attività vietate nei luoghi pubblici</i>	34
<i>Art. 94</i>	35
<i>Rumori o suoni provenienti dalle private abitazioni</i>	35
<i>Art. 95</i>	35
<i>Segnalazioni sonore di sirene industriali e campane</i>	35
<i>Art. 96</i>	36
<i>Bellezze ambientali</i>	36
<i>Art. 97</i>	36
<i>Rumore prodotto dall'uso dei veicoli</i>	36

<i>Art. 98</i>	36
<i>Rumore prodotto dagli impianti per attività di intrattenimento e svago</i>	36
<i>Art. 99</i>	36
<i>Orario di attività di intrattenimento e svago</i>	36
<i>Art. 100</i>	37
<i>Circolazione dei cani</i>	37
<i>Art. 101</i>	37
<i>Custodia e detenzione degli animali</i>	37
<i>Art. 102</i>	38
<i>Cattura e investimento di animali</i>	38
<i>Art. 103</i>	38
<i>Trasporto degli animali</i>	38
<i>Art. 104</i>	38
<i>Circolazione delle mandrie e delle greggi</i>	38
<i>Art. 105</i>	39
<i>Macellazione di animali da cortile</i>	39
<i>Art. 106</i>	39
<i>Gare cinofile</i>	39
<i>Art. 107</i>	39
<i>Misure di protezione degli animali</i>	39
<i>Art. 108</i>	39
<i>Mutamento dello proprietà degli animali</i>	39
<i>Art. 109</i>	40
<i>Rinuncia alla proprietà degli animali</i>	40
<i>Art. 110</i>	40
<i>Randagismo felino</i>	40
<i>Art. 111</i>	40
<i>Atti vietati</i>	40
<i>Art. 112</i>	40
<i>Limiti di applicazione</i>	40
<i>Art. 114</i>	41
<i>Emissioni di odori nauseabondi</i>	41
<i>Art. 115</i>	41
<i>Aree di diversa destinazione d'uso</i>	41
<i>Art. 116</i>	42
<i>Orario di attività</i>	42
<i>Art. 117</i>	42
<i>Disposizioni di carattere generale</i>	42
<i>Art. 118</i>	42
<i>Pagamento delle sanzioni amministrative</i>	42
<i>Art. 119</i>	42
<i>Obbligo di rapporto</i>	42
<i>Art. 120</i>	43
<i>Ricorso contro la sanzione amministrativa</i>	43
<i>Art. 121</i>	43
<i>Provvedimenti dei soggetti competenti a ricevere il rapporto</i>	43
<i>Art. 124</i>	44
<i>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione</i>	44
<i>Art. 125</i>	44
<i>Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o delle rimozione opere abusive</i>	44
<i>Art. 126</i>	45
<i>Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività</i>	45
<i>Art. 127</i>	45
<i>Abrogazioni delle norme preesistenti</i>	45
<i>Art. 128</i>	45
<i>Entrata in vigore</i>	45
<i>Art. 129</i>	45
<i>Concessioni o autorizzazioni vigenti</i>	45
<i>Art. 130</i>	45
<i>Concessioni o autorizzazioni nel periodo transitorio</i>	45

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento è un complesso organico di disposizioni generali e obbligatorie stabilite dal Comune, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle leggi regionali e dello Statuto Comunale.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano al principio della sicurezza urbana tesa a garantire ai cittadini la sicurezza della città, il decoro dell'ambiente e la qualità della vita locale, l'ordinata convivenza civile tra culture ed etnie diverse in ogni attività e manifestazione di vita sociale, il mantenimento dell'ordine, della sicurezza, della tranquillità e dell'incolumità pubblica, dell'igiene pubblica nel pieno esercizio della libertà.

Art.2
La Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana esplica una attività di vigilanza sulla esatta osservanza da parte dei cittadini delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle ordinanze emanate dagli organi competenti, cooperando nella conservazione della tranquillità pubblica e nella protezione della comunità locale, garantendo la sicurezza dei luoghi pubblici e un ordinato e pacifico svolgimento della vita.

Art. 3
Direzione del Servizio di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, o da un suo delegato, che lo sovrintende impartendo le direttive di carattere generale, vigilando sullo svolgimento del servizio, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. Costituiscono servizi di Polizia Urbana:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di polizia locale;
- b) la vigilanza su tutto quanto possa interessare l'ordine e la sicurezza, la quiete e la tranquillità pubblica, il decoro, la decenza ed il buon costume;
- c) la predisposizione e l'esecuzione degli atti amministrativi diretti ad assicurare l'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 4
Espletamento del servizio di Polizia Urbana

1. L'espletamento dei servizi di Polizia Urbana spetta:

- a) in via principale alla Polizia Municipale, i cui compiti sono stati attribuiti al Consorzio di Polizia Municipale di Schio, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, nr.65;
- b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 commi 1 e 2 del C.P.P..

2. L'espletamento del servizio di cui all'art.3/2° comma lettera a del presente regolamento, spetta anche ai rimanenti Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria indicati dall'art.57 comma 3 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5
Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'uso e l'occupazione del suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - c) l'igiene, il decoro, la decenza ed il buon costume;
 - d) il commercio fisso, ambulante e i pubblici esercizi;
 - e) la quiete pubblica;
 - f) la circolazione e la custodia degli animali;
 - g) l'esercizio delle attività professionali e dei mestieri rumorosi o incomodi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art.6
Definizioni

1. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai luoghi pubblici si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico.
2. Nel presente regolamento per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o che consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi i termini licenza o permesso.

Art. 7
Presentazione della domanda di concessione o autorizzazione

1. La domanda di rilascio della concessione o della autorizzazione di cui al comma 2 dell'art.6 del presente regolamento, deve essere indirizzata al Responsabile dell'ufficio competente in carta legale firmata dal richiedente e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - a) esatta indicazione dell'oggetto della domanda;
 - b) indicazione delle generalità e indirizzo del richiedente;
 - c) l'indicazione della nazionalità del richiedente;
 - d) i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti;

Art. 8
Istruttoria della domanda

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione a protocollo dal responsabile dell'ufficio competente entro 30 giorni dalla presentazione.
2. Nel caso di domande aventi la stessa data di presentazione, il Responsabile del competente ufficio ne determina l'ordine di priorità secondo la necessità e l'urgenza.
3. Non possono essere stabiliti criteri di priorità basati sulla residenza o sulla cittadinanza.
4. Per decidere sull'istanza il Responsabile del competente ufficio può avvalersi degli organi tecnici del Comune, richiedere informazioni e pareri, effettuare accertamenti e rilevamenti, e subordinare il rilascio del titolo alle prescrizioni e condizioni che, in funzione dell'oggetto della domanda, risultano necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento.
5. Prima del rilascio della concessione o della autorizzazione, il Responsabile del competente ufficio ha facoltà di richiedere ulteriori documenti necessari al perfezionamento dell'atto. In tal caso il termine per l'esame della domanda di cui al comma 1 del presente articolo non può superare 60 giorni dalla data di registrazione a protocollo.
6. In casi eccezionali e particolarmente quando per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori, su richiesta dell'interessato il termine stesso può essere congruamente prorogato.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione viene rilasciata in forma scritta dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune e si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento dei diritti di segreteria eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo del titolare di salvaguardare l'incolumità pubblica e osservare tutte le disposizioni di legge e le eventuali prescrizioni apposte in calce all'autorizzazione o concessione, sollevando il Comune da qualsiasi azione risarcitoria intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione;
- e) con facoltà di integrare le eventuali prescrizioni per motivi di interesse pubblico;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca senza alcun rimborso in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

2. La concessione o l'autorizzazione per il loro rilascio o rinnovo potranno essere inoltre subordinati:

- a) ad un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta;
- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

3. Nei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 10

Esposizione e validità delle concessioni o autorizzazioni

1. La concessione o l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art.6 del presente regolamento, deve essere tenuta esposta, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili ed essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesto il rilascio di copia o duplicato all'ufficio competente, previa esibizione di copia della denuncia rilasciata dagli organi di polizia.

3. La concessione o l'autorizzazione temporanea scade il 31 dicembre di ogni anno salvo che sia diversamente stabilito, e comunque, non può avere validità superiore ad un anno.

4. La concessione o autorizzazione alla sua scadenza può essere rinnovata o prorogata mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui è stata rilasciata con l'osservanza delle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 del presente titolo.

5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

A rt. 11

Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni o autorizzazioni

1. L'abusivo esercizio delle attività soggette ad autorizzazioni atte a pregiudicare la salute o la incolumità delle persone o degli addetti riscontrati dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo, sono immediatamente comunicati al Responsabile dell'ufficio competente.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente, può disporre in ogni tempo la rimozione di ogni abuso o difetto accertati, sospendendo in casi particolarmente gravi l'attività autorizzata sino alla avvenuta rimozione degli stessi.

3. La concessione o autorizzazione può essere inoltre:

- a) sospesa quando venga accertata violazione delle condizioni nelle medesime stabilite o alla normativa vigente;
 - b) revocata quando emergano possibili rischi per la incolumità pubblica.
4. Sono revocate obbligatoriamente:

a) in caso di abuso o quando vengono meno i requisiti oggettivi e soggettivi del titolare previsti dalla normativa per il loro rilascio;

b) quando sopraggiungono o vengono a risultare dopo il rilascio della concessione o autorizzazione, circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego;

c) per impedimenti già sussistenti al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, ma ignorati dall'Autorità comunale;

d) nel caso che la concessione o autorizzazione sia stata revocata per ragioni inerenti alle ipotesi di cui alle lettere a, b, c del presente comma, il Responsabile dell'ufficio competente potrà negare il rilascio di una nuova concessione o autorizzazione ad altro soggetto, qualora dall'istruttoria emergano elementi sufficienti per ritenere che quest'ultimo sia un mero prestanome del precedente titolare.

5. La concessione o autorizzazione si intende decaduta:

a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;

b) quando, senza nulla osta del Comune, sia stato ceduto a terzi, con o senza scopo di lucro.

6. La concessione o l'autorizzazione revocata, decaduta o per la quale sia stata presentata formale rinuncia, deve essere restituita a cura del titolare o del suo rappresentante all'ufficio competente del Comune entro i termini indicati nel provvedimento.

7. Ove si reputi necessario, il Responsabile dell'ufficio competente può disporre che la concessione o l'autorizzazione sospesa sia ritirata e depositata nell'ufficio competente del Comune per tutto il periodo della sospensione.

8. Chiunque violi le disposizioni dei commi 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

TITOLO II

USO E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 12

Disposizioni generali

1. Nessuna occupazione di spazio o area pubblica o del sottosuolo stradale può essere fatta senza autorizzazione comunale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 novembre 1993, nr.507, capo II, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche le concessioni e/o autorizzazioni sono sempre vietate quando possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica o intralcio alla circolazione e, in ogni caso, revocabili in ogni tempo per motivi di pubblico interesse.

Art. 13

Divieti e obblighi del concessionario

1. Al titolare di permesso di occupazione del suolo pubblico, salvo specifiche disposizioni riportate sull'atto medesimo, è vietato:

a) occupare spazi maggiori rispetto a quello assegnato con deposito di merce o attrezzature oltre il limite previsto dalla concessione;

b) infiggere pali o punte nel suolo;

c) smuovere o danneggiare la pavimentazione;

d) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione veicolare, pedonale e l'accesso a qualsiasi edificio pubblico e privato;

e) depositare rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami e scarti di lavorazione di ogni tipo o tollerarne il deposito;

2. Chiunque violi le disposizioni della lettera a) del presente articolo, oltre alla corresponsione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico commisurata alla superficie abusiva occupata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

3. Chiunque viola le rimanenti disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

4. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 14

Occupazione di terreni o spazi di proprietà comunale

1. E' fatto divieto occupare in tutto o in parte terreni o spazi di proprietà comunale o comunque soggetti a servitù di pubblico passaggio mediante la collocazione di oggetti.

2. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone la rimozione di degli oggetti depositati o piantati sui terreni o spazi comunali o comunque soggetti a servitù pubblica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

Art. 15

Lavori ed attività artigianali sulle aree pubbliche

1. Sulle aree pubbliche o soggette a pubblico transito, senza la prescritta autorizzazione è vietato esercitare qualsiasi attività artigianale, il lavaggio e la riparazione di veicoli o di ogni altro cosa mobile in forma stabile o temporanea.

2. L'esecuzione di lavori o il deposito temporaneo di breve durata su aree pubbliche o aperte al pubblico di attrezzature o materiali occorrenti per il montaggio e la realizzazione delle opere, devono avvenire in modo da non arrecare pericolo per l'incolumità pubblica, collocando nella zona dei lavori idonea protezione e segnaletica.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata dei veicoli per piccoli guasti.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della soma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87), con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Art.16

Occupazioni di breve durata

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, le occupazioni di breve durata con scale o sgabelli per la pulizia di vetrine, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare persone e cose, le fermate temporanee dei venditori ambulanti per il tempo strettamente necessario alla compravendita delle merci sono consentite purché non costituiscano pericolo o intralcio per la circolazione.

2. Chiunque occupa abusivamente il suolo pubblico o aperto al pubblico per un tempo oltre il necessario o arreca intralcio alla circolazione o non provvedeva sollecitamente a rimuovere le attrezzature, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art.17

Occupazione del suolo pubblico per cause accidentali

1. Nel caso si verifichi l'occupazione di area pubblica o aperta al pubblico determinata da cause accidentali, l'autore dell'occupazione deve provvedere sollecitamente allo sgombero e alla pulizia dell'area.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

TITOLO III
DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I

SICUREZZA NELLABITATO

Art. 18

Sicurezza e stabilità degli edifici pubblici e privati

1. Gli edifici pubblici e privati, la cui sicurezza e stabilità può interessare la pubblica incolumità, devono essere tenuti in buono stato di costruzione e manutenzione. Particolare cura deve essere rivolta alla buona conservazione di camini, fumaioli, balconate, cornicioni, tetti, grondaie e canali pluviali.

2. Il proprietario o locatario ha l'obbligo di vigilare sullo stato di conservazione dell'immobile locato mediante visite periodiche e di eliminare le situazioni che possono compromettere la stabilità della struttura. Gli interventi devono interessare ogni disagregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati. I lavori di manutenzione o ristrutturazione devono essere eseguiti con materiali tali da assicurare la sicurezza e la conservazione nel tempo delle opere.

3. Qualora una costruzione o parte di essa o delle sue attinenze e pertinenze minacci rovina, il proprietario o chi ha in godimento l'immobile deve provvedere immediatamente ad apporre gli adeguati e opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso al Responsabile dell'ufficio competente.

4. Il Responsabile dell'ufficio competente ordina che siano adottate idonee misure di sicurezza e ingiunge al proprietario di eseguire le opere necessarie entro un congruo termine di tempo.

5. Qualora decorso il termine di cui al comma precedente il proprietario sia rimasto inadempiente, il Responsabile dell'ufficio competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari ponendo le spese a carico del l'inadempiente.

6. Qualora il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone l'esecuzione dei lavori necessari di manutenzione o ristrutturazione degli edifici di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

Art. 19

Illuminazione dei luoghi soggetti al pubblico transito

1. I sottoportici, gli androni e le scale soggetti a pubblico transito provvisti di impianto elettrico devono essere mantenuti efficienti e convenientemente illuminati.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

Art. 20

Scarico della neve dai tetti

1. In caso di eccezionali neviccate il Responsabile dell'ufficio competente potrà ordinare la pulizia della neve dai tetti degli edifici, terrazze, balconi, marciapiedi e ogni altro luogo la cui sicurezza o stabilità dell'immobile minacci la pubblica incolumità.

2. Non possono eseguirsi operazioni di pulizia della neve dai tetti prospicienti aree pubbliche che comportino l'interruzione, la deviazione o il rallentamento della circolazione veicolare o pedonale senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente che con apposita ordinanza stabilirà l'orario che di volta in volta dette operazioni potranno avvenire, nonché i luoghi di deposito e le relative prescrizioni da osservare.

3. La neve scaricata dai tetti degli edifici deve essere sollecitamente trasportata negli appositi luoghi indicati che verranno resi noti con apposita ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente, tranne nei casi di forza maggiore.
4. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).
5. La violazione di cui al comma 3 del presente articolo importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 21

Sgombero della neve e del ghiaccio dalle aree pubbliche

1. Nell'abitato ogni proprietario, affittuario, inquilino o custode di abitazioni, ville, capannoni, negozi, laboratori e pubblici esercizi, deve provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e dalle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio per una larghezza minima di metri 2 latistante l'edificio e cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati.
3. La neve rimossa dai marciapiedi o caduta dal tetto degli edifici per effetto dello scivolamento, non deve essere cosparsa o accumulata sul marciapiede o sulla sede stradale, in modo tale da recare intralcio alla pubblica circolazione.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
5. La violazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 22

Getto di acqua sul suolo pubblico

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato, senza giustificato motivo, gettare, spargere, provocare o agevolare la caduta o l'immissione di acqua.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro154,94).
4. Qualora la violazione di cui al comma 1 del presente articolo dia luogo a formazioni di ghiaccio, l'autore della stessa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
5. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di cospargere il suolo con idonee sostanze antisdrucchiolevoli a proprie spese.

Art. 23

Formazione di ghiaccio e blocchi di neve sui cornicioni

1. Le formazioni di ghiaccio e i blocchi di neve sui cornicioni dei tetti spioventi sprovvisti di paraneve che per effetto dello scivolamento minacciano la caduta sul suolo pubblico, devono essere immediatamente rimossi.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di cui al comma precedente, sulle pareti esterne del fabbricato devono essere affissi dei cartelli ben visibili, nei quali sia indicato a caratteri ben visibili il pericolo derivante dalla possibile caduta di neve dal tetto o da altro luogo.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 24
Scarico della neve dal tettuccio dei veicoli

1. In caso di eccezionale nevicata i conducenti dei veicoli prima di porsi alla guida devono provvedere alla pulizia della neve dalla capotta dei veicoli e dai cristalli, al fine di prevenire accidentali cadute di blocchi di neve o ghiaccio durante il movimento. La neve rimossa non dovrà essere accumulata in modo da recare intralcio alla pubblica circolazione.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 25
Oggetti collocati sui davanzali

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie per uccelli ed ogni altro oggetto collocato sui davanzali delle finestre, sui balconi, sulle terrazze o in qualsiasi altro luogo prospiciente o sovrastante il suolo pubblico a scopo di arredamento, devono essere convenientemente fissati o ancorati al muro.

2. L'annaffio e la nebulizzazione di prodotti specifici sui fiori e piante, la pulizia delle gabbie degli uccelli e ogni altra operazione effettuata nei luoghi di cui al comma precedente, deve avvenire in modo da evitare la caduta di acqua, deiezioni di uccelli o rifiuti in genere sul suolo pubblico o arrecare pregiudizio a terzi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94) e la sanzione amministrativa del ripristino dei luoghi.

Art. 26
Recinzione dei fondi adiacenti le aree pubbliche

1. Le recinzioni dei fondi confinanti con aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti di qualsiasi natura e quindi non possono essere realizzate in tutto o in parte mediante filo spinato fino all'altezza di metri 2.

2. Le recinzioni temporanee dei fondi con filo elettrico destinati al pascolo e confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere adeguatamente segnalate con l'apposizione di un numero sufficienti di cartelli delle dimensioni minime di cm 20 per 20, e posti lungo la parte di perimetro interessata, indicanti la scritta con caratteri a stampatello ben visibili: "attenzione corrente elettrica".

3. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 27
Manutenzione delle piantagioni delle siepi e dei muri

1. I proprietari o gli affittuari delle piantagioni e delle siepi devono provvedere alla manutenzione delle stesse tramite il taglio delle ramaglie qualora si protendono sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ad un'altezza inferiore a metri 5, nonché alla immediata rimozione dei sassi, dei calcinacci o di qualsiasi altro oggetto caduto dai muri antistanti detti luoghi.

2. Le operazioni di taglio di piante ed arbusti ad alto fusto prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere segnalate con l'apposizione di un adeguato numero di cartelli delle dimensioni minime di cm 60 per 60, indicanti la scritta a caratteri stampatello ben visibili: "attenzione caduta piante" . I cartelli devono essere collocati ad una distanza di metri 50 dal luogo interessato ai lavori o dal punto in cui è richiesto un determinato comportamento; lo spazio di avvistamento tra il conducente del veicolo ed il segnale deve essere libero da ostacoli.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 28
Sporgenze su vie o piazze pubbliche

1. Salvo quanto previsto dal regolamento di edilizia comunale e di igiene, per ragioni di sicurezza e decoro architettonico, è vietata la creazione di sporgenze di qualsiasi natura dai muri degli edifici che prospettano direttamente sul l'area pubblica.
2. Le finestre, i balconi e le persiane che si aprono direttamente verso l'esterno in ragione della loro altezza e profondità sul fronte stradale non devono causare intralcio per la circolazione.
3. Per ragioni di incolumità pubblica il Sindaco potrà limitare l'utilizzo di detti infissi in relazione alla larghezza della sede stradale cui gli stessi prospettano.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
5. La violazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta per l'autore della violazione stessa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate a proprie spese.

Art. 29
Protezione di pozzi e cisterne

1. Le protezioni di zone di scavi a cielo aperto, di pozzi, dei fossi e delle cisterne site in aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero in luoghi privati di libero accesso, devono essere tali da offrire idonea protezione atta ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 30
Apertura di pozzetti e botole

1. E' vietato aprire o sollevare caditoie, botole, griglie dei pozzetti fognari, tombini ed ogni altro portello per lo scolo delle acque che insistono sul luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
2. In caso di comprovata necessità per caduta di oggetti o intasamenti, le operazioni di cui al comma precedente sono autorizzate dal Responsabile dell'ufficio competente ed eseguite a cura del personale incaricato dal competente ufficio comunale provvederà all'apposizione di idonea segnaletica stradale secondo le disposizioni del Codice della Strada.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 150.000 (euro 77,47) ad un massimo di lire 450.000 (euro... 232,41).
4. La violazione di cui al comma 1 del presente articolo importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art.31
Deposito di motoveicoli e velocipedi

1. E' vietato depositare velocipedi, motocicli, carrelli, carriole e ogni altro tipo di veicolo sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso dei muri, delle vetrine o degli accessi dei pubblici edifici ovvero in ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico dove possono dare causa di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Fatto salvo l'applicazione delle norme del C.d.S., chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).
3. La violazione della suddetta disposizione, importa la sanzione accessoria amministrativa dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere i veicoli abusivamente depositati.

Art. 32
Uso e consumo delle risorse idriche

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, il Responsabile dell'ufficio competente potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti, giardini, lavare i veicoli o per altre attività.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono rese note alla cittadinanza a mezzo affissione di manifesti negli appositi spazi in tutto il territorio comunale.

3. Il Responsabile dell'ufficio competente potrà ordinare altresì la sospensione di ogni attività produttiva che faccia uso di acqua proveniente dalla pubblica rete idrica.

4. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che vieta l'uso di acqua potabile per scopi non umani è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Art.33
Uso dell'acqua delle pubbliche fontane

1. Chiunque faccia uso dell'acqua delle pubbliche fontane per scopi goliardici , cosiddetti gavettoni, ovvero vi si immerga in tutto o in parte con il corpo, ovvero vi getti pietre, o qualsiasi materiale solido o liquido, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

Art.34
Installazione di luminarie e cavi elettrici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'installazione di cavi elettrici volanti o provvisori, di luminarie natalizie e similari senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

3. La violazione della suddetta disposizione, importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 35
Manomissione della segnaletica in genere

1. Qualora il fatto non costituisca reato e fatto salvo l'applicazione delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada in materia di segnaletica stradale, è vietato danneggiare, imbrattare spostare, rimuovere o applicare adesivi di qualsiasi tipo e genere sui cartelli della segnaletica verticale, sui cartelli e striscioni pubblicitari, sui cartelloni esposti in cantieri edili, sui cartelli di indicazione di attività ricettiva e produttiva, sugli stendardi, sugli elementi di arredo urbano impiegati quali supporti per la pubblicità come orologi, transenne, contenitori per rifiuti o qualsiasi altro tipo di segnaletica o supporto in genere, sia pubblica che privata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, fatto salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

3. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria amministrativa dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 36
Installazione sui veicoli di dispositivi di emergenza sonori e visivi

1. E' vietato installare sui veicoli dispositivi di emergenza sonori e visivi del tipo in uso ai mezzi di polizia e di soccorso.

2. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato fare uso o riprodurre il suono di fischietti

generalmente in uso agli agenti addetti alla regolazione del traffico, il cui suono sia idoneo ad arrecare confusione ai conducenti dei veicoli.

3 Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94). Quando si tratta di fischietto la sanzione è stabilita da un minimo di lire 15.000 (euro 7,75) ad un massimo di lire 30.000 (euro 15,49).

4. L'installazione sui veicoli di dispositivi di emergenza sonori o visivi di cui al comma 1 del presente articolo, importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa della rimozione del dispositivo abusivo a proprie spese entro il termine di giorni 5 dalla data di contestazione o notificazione.

5. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera alla disposizione di cui al comma 3 del presente articolo presentando il veicolo all'ufficio accertatore di polizia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 37

Oggetti ingombranti o maleodoranti

1. E' vietato sostare sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio con oggetti o liquidi maleodoranti che arrechino pregiudizio all'igiene pubblica e molestia alle persone.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

Art.38

Porto di strumenti contundenti o da taglio

1. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti e falci, se portati in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere muniti di idonei ripari in modo da non recare offesa per l'incolumità pubblica.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

Art. 39

Blocco della circolazione e molestia alle persone

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in occasione di festeggiamenti sportivi o per qualsiasi privato evento, è vietato:

- a) bloccare o intralciare la libera circolazione sia veicolare che pedonale;
- b) intimare l'alt ai veicoli in circolazione ed impedire loro l'accesso;
- c) importunare o molestare le persone con grida, canti o inni sportivi;
- d) suonare i campanelli delle abitazioni senza motivo;

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

3. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui alla lettera c) e d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 40

Disegni e scritte goliardiche

1. In occasioni di matrimoni, ricorrenze, manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altro privato evento, è vietato, al di fuori degli spazi consentiti, l'affissione di qualsiasi striscione, manifesto, locandina, stendardo, cartello o disegno sui pali della pubblica illuminazione, sulle strutture pubbliche, della Telecom, sui cassonetti e contenitori di arredo urbano per la raccolta dei rifiuti, sugli alberi, sui

segnali stradali, nonché ogni comunicazione con mezzi di amplificazione sonora e le scritte con vernice sulle strade.

2. E' vietato nelle strade, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico il lancio di opuscoli, foglietti o altri oggetti a scopo ludico o pubblicitario.

3. Qualora il fatto non costituisca reato e fatto salvo l'applicazione dalle norme del C.d.S., chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

4. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere ogni disegno o scritta a proprie spese.

Art. 41

Giuochi o attività sportive sulle pubbliche vie o piazze

1. Al di fuori dei luoghi destinati alle attività sportive e ricreative, sulle strade, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nei parchi e nelle zone verdi attrezzate è vietato pattinare, lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti, il giuoco del pallone, delle bocce, sciare, sdrucciolare sul ghiaccio, tirare sacchetti pieni d'acqua o di altro contenuto, e ogni altro giuoco o attività sportiva qualora sia pregiudizievole per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

2. Qualora il fatto non costituisca reato e fatto salvo l'applicazione dalle norme del C.d.S., chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 42

Indicatori luminosi a luce laser

1. E' vietato l'uso improprio degli indicatori luminosi a luce laser, comunemente chiamati "penne laser", contro le persone, i veicoli in corsa o gli animali.

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 43

Inquinamento luminoso

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in quelli privati che prospettano sulle aree pubbliche, è vietato utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata ogni forma di sorgenti di luce artificiale che emettono flussi luminosi che per la loro particolare intensità o intermittenza, siano idonei ad arrecare molestia alle persone.

2. E' vietato utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata, fasci orientati dal basso verso l'alto siano essi fissi, roteanti e comunque mobili.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:

- a) le Forze Armate e i corpi armati dello Stato;
- b) gli organi di polizia
- c) i Vigili del Fuoco;
- d) la Protezione Civile;
- e) enti di telecomunicazioni e/o distribuzione di energia;

4. Sono esclusi inoltre dall'applicazione del presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le cautele necessarie per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso:

- a) le gallerie ed i sottopassi stradali;
- b) la segnaletica stradale luminosa di sicurezza;
- c) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà;
- d) i cantieri temporanei o mobili;
- e) l'illuminazione di monumenti, edifici o siti monumentali sottoposti alla tutela dei beni culturali;
- f) gli impianti sportivi.

5. Il Responsabile dell'ufficio competente può consentire deroghe per motivi di sorveglianza o per altre cause di pubblica utilità.

6. Sono demandati al Settore Igiene Pubblica della Unità Locale Socio Sanitaria la formulazione di pareri e indicazioni su richiesta di enti pubblici o privati.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

8. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria amministrativa dell'obbligo per l'autore della violazione stessa all'immediato spegnimento della sorgente luminosa e/o della riduzione del flusso luminoso emesso dalla lampada

Art.44

Indicazione del recapito in caso di emergenza

1. I proprietari, i conduttori, custodi di immobili adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, amministratori di condomini od ogni altra persona che ne abbia interesse, sono autorizzati, a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni di cm 20 x 20, contenente: "In caso di emergenza chiamare il nr. Telefonico..... o le generalità e via della persona a cui rivolgersi".

2. L'installazione delle targhe di cui al comma precedente non sono assoggettate ad imposta.

Art. 45

Pitture e verniciature fresche

1. Le operazioni di verniciatura, pittura e di lubrificazione di porte, muri, cancelli, vetrine e di ogni altro manufatto eseguite su aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio o in luoghi privati adiacenti il suolo pubblico, devono essere opportunamente riparati o segnalate con cartelli delle dimensioni minime di cm 30 per 30, indicanti la scritta a carattere stampatello ben visibile: "attenzione pittura fresca".

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 46

Interventi antiparassitari

1. Le operazioni di intervento con prodotti antiparassitari su alberi, siepi, arbusti, prati erbosi e fiori a dimora sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o private prospicienti il suolo pubblico, devono essere adeguatamente segnalate a cura di chi opera il trattamento antiparassitario, con l'apposizione di un numero adeguato di cartelli delle dimensioni minime di cm 30 per 30, indicanti la scritta a caratteri stampatello: es. "attenzione siepe trattata con prodotto antiparassitario che nuoce gravemente alla salute".

2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 47

Interventi di derattizzazione

1. Le operazioni di derattizzazione sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o private prospicienti il suolo pubblico, devono essere adeguatamente segnalate a cura di chi opera il trattamento, con l'apposizione di un numero adeguato di cartelli delle dimensioni minime di cm 30 per 30, indicanti la scritta a caratteri stampatello e ben visibili: "attenzione deposito di esche derattizzanti".

2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art.48
Altri atti vietati

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato inoltre:
- a) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - b) cogliere fiori, erba, entrare nelle aiuole, e laddove il divieto sia segnalato, entrare negli spazi erbosi;
 - c) condurre animali nelle aiuole coltivate;
 - d) staccare rami e foglie dalle piante ovvero scuoterle, inciderne la corteccia, fare legature, piantare chiodi o altro;
 - e) affiggere alle piante cartelli pubblicitari o qualsiasi altro tipo se non preventivamente autorizzato;
 - f) manomettere recinzioni o ogni altra installazione;
 - g) arrampicarsi sugli alberi sui pali della pubblica illuminazione ed in genere, sulle inferriate, lungo i canali pluviali, e sui monumenti;
 - h) sedersi sulle aiuole, sui gradini o sulle catene dei monumenti;
 - i) sdraiarsi o salire sulle panchine
 - j) introdurre nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani materiali accesi, rifiuti sfusi, materiali inerti, residui vegetali, involucri voluminosi, ogni tipo di materiale non assimilabile a rifiuto solido urbano;
 - k) lasciare aperti i coperchi dei cassonetti dopo aver introdotto i rifiuti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Capo II

DEI LAVORI EDILIZI SUL SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 49
Cantieri di lavoro su aree pubbliche o aperte al pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e dal regolamento comunale di edilizia e igiene, i cantieri su aree pubbliche o aperte al pubblico o in aree private adiacenti i luoghi pubblici, nonché le impalcature ed i ponteggi a sbalzo sovrastanti detti luoghi, devono essere completamente recintati e rivestiti prima dell'inizio dei lavori con reti plastiche, teli, pannelli o con ogni altro materiale idoneo ad impedire che strumenti e materiale da lavoro, schegge, detriti, polvere, colori e ogni altra cosa possa cadere o schizzare ed essere causa di danno o molestia alle persone.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, le recinzioni dei cantieri a cielo aperto su aree pubbliche o aperte al pubblico o private prospicienti la pubblica via, devono essere di una altezza non inferiore a metri 2 e rivestite con i materiali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Responsabile dell'ufficio competente ha facoltà di prescrivere che le recinzioni e i rivestimenti dei cantieri di cui al comma 1 del presente articolo, siano eseguite con materiali che soddisfino particolari esigenze di estetica.
4. Le recinzioni ed i rivestimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono essere costantemente mantenuti integri ed efficienti ed in caso di rottura o lacerazioni provvedere alla loro immediata sostituzione o riparazione.
5. I cantieri su aree private che prospettano sulla pubblica via, devono essere delimitati e dotati di sistemi di segnalamento diurno e notturno osservando le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
6. Nei cantieri stradali o di deposito materiali o nelle zone di lavoro istituite per l'esecuzione di opere di pubbliche, senza il prescritto permesso del Responsabile dell'ufficio competente o del direttore dei lavori, è vietato l'accesso ai pedoni e ai mezzi non autorizzati.
7. Chiunque violi la disposizione dei commi 1 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

8. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

9. Chiunque violi le prescrizioni imposte dall'ente proprietario di cui al comma 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

10. Chiunque violi le disposizioni del comma 6 del presente articolo relativamente all'ipotesi di accesso pedonale al di fuori dei corridoi di transito pedonale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 50.000.

11. Chiunque violi le disposizioni del comma 6 del presente articolo relativamente all'ipotesi di accesso veicolare è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

12. Chiunque violi le disposizioni del comma 6 del presente articolo conducendo armenti, greggi, mandrie o qualsiasi altra moltitudine di animali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate.

Art.50

Condizione delle macchine operatrici nei cantieri

1. I conducenti delle macchine operatrici e coloro che operano in prossimità del cantiere o che comunque sono esposti al traffico veicolare o pedonale nello svolgimento della loro attività lavorativa, all'impresa, oltre alle specifiche norme di comportamento dal Codice della Strada, devono osservare una maggiore prudenza e diligenza nell'utilizzo dei mezzi d'opera in modo da non costituire pericolo per l'incolumità pubblica o intralcio per la circolazione.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 51

Strade di accesso ai cantieri in zone residenziali

1. I conducenti dei veicoli indicati al Titolo III Capo I del Nuovo Codice della Strada che accedono al cantiere attraversando zone protette o residenziali ovvero di notevole pregio architettonico o storico, devono assumere nell'utilizzo dei mezzi comportamenti tali da ridurre al minimo l'inquinamento atmosferico e acustico al fine di evitare ogni possibile stato di pericolo per l'incolumità pubblica e molestia agli occupanti degli edifici.

2. Qualora le condizioni climatiche per mancanza di precipitazioni piovose lo suggeriscano, il direttore di cantiere durante il periodo di attività lavorativa giornaliera, deve provvedere a mantenere il fondo stradale di accesso alla zona dei lavori convenientemente bagnato o spazzato per una lunghezza minima di 200 metri dall'ingresso del cantiere verso l'esterno e, comunque, se necessario, tale operazione deve proseguire oltre sino all'eliminazione dell'inconveniente, al fine di impedire il sollevamento di polveri al transito dei mezzi e pregiudizio per l'igiene pubblica e molestia alle persone.

3. Qualora il fondo stradale di accesso ai luoghi di cui al comma 1 del presente articolo, a causa delle condizioni atmosferiche sia reso scivoloso per la presenza di polvere o terra, il responsabile del cantiere deve provvedere all'immediata pulizia della strada e all'asporto dei residui fangosi.

4. Qualora le aree di cui al comma 1 del presente articolo non siano classificate e iscritte negli appositi archivi ai sensi dell'art.2 del Nuovo Codice della Strada, si applicano le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative previste dalle medesime disposizioni di cui al Titolo V del codice.

5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

6. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

La violazione di cui al comma 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del transito degli automezzi di cui al comma 1 fino all'attuazione delle prescrizioni violate.

Art. 52
Montaggio di gru, tralicci, antenne e similari

1. Senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente è vietato installare tralicci, gru, ponti di fabbrica, antenne ricetrasmittenti, impalcature, pali delle pubbliche condutture e ogni altra cosa o impianto di sollevamento su aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio o in luoghi privati adiacenti aree pubbliche. Le operazioni devono essere effettuate secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pregiudizi per la incolumità pubblica.

2. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato allestire ponteggi o impalcature sugli autoveicoli indicati agli artt. 54, 56, 57 e 58 del nuovo codice della strada per eseguire opere manutentive sulle facciate esterne degli edifici ovvero per eseguire la ramatura di alberi o la potatura di siepi o per l'esecuzione di qualsiasi altra attività.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, i bracci delle gru, nei periodi di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e non sovrastare strade o luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

5. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere di cui al comma 1 del presente articolo non avendo ottenuto il rilascio della autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

6. Chiunque varia l'uso stabilito degli impianti o delle opere ovvero non ottemperi alle prescrizioni apposte in calce all'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

7. L'applicazione delle disposizioni del comma 6 del presente articolo comporta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate.

8. La violazione di cui al comma 5 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente.

Art. 53
Precauzioni contro i furti

1. Nel caso in cui per l'esecuzione di opere manutentive delle facciate esterne degli edifici pubblici o di quelli privati affiancati o comunicanti con quelli pubblici ovvero di quelli privati che ospitano mostre o esposizioni di notevole valore e che richiedano l'erezione di ponteggi o impalcature, il proprietario dell'immobile, il titolare o il responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori, nel periodo di inattività lavorativa, deve adottare tutte quelle misure di sicurezza anti-intrusione ritenute più idonee, senza trascurare le più elementari norme di diligenza e perizia:

a) sistemi elettronici di allarme che rilevino le anomalie e segnalino a distanza la presenza di intrusi;

b) servizio di vigilanza a mezzo di custode;

c) installazione di idonei fari illuminanti in modo da assicurare la sorveglianza passiva degli organi di polizia e dei privati cittadini;

d) ritiro a fine giornata lavorativa, e delle scale, e dei tavolati di calpestio al primo livello del ponteggio;

e) erezione di palizzata intorno al ponteggio di una altezza non inferiore a metri 2

f) ogni altro idonea misura di sicurezza possibile al fine di impedire l'uso anomalo della struttura da parte di malintenzionati.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni di cui al comma 1.

Art. 54
Materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali.
2. Quando il materiale è costituito da elementi pesanti ed ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi idonei adottando tutte le cautele necessarie per la tutela della incolumità pubblica.
3. Durante i lavori di demolizione o di trasporto del materiale, si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, innaffiando le opere da demolire ed il materiale accumulato.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 55
Cavi elettrici aerei

1. I cavi elettrici che sovrastano aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, devono essere installati e mantenuti in modo da prevenire il pericolo di caduta o di intralcio alla circolazione.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 56
Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi a mezzo gru o ascensori mobili per traslochi o con ogni altro mezzo meccanico di sollevamento su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o su aree private adiacenti il suolo pubblico, sono di norma vietate senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
2. Le operazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo la buona tecnica e diligenza in modo da non costituire pericolo per l'incolumità pubblica, apponendo adeguata segnaletica indicante: "attenzione carichi sospesi".
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 57
Anditoie sulle impalcature a sbalzo

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di antinfortunistica, sulle impalcature a sbalzo sovrastanti aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato utilizzare pannelli d'armatura al posto di tavole da ponte per realizzare delle anditoie.
2. L'intavolato dei ponti a sbalzo deve essere composto da tavole a stretto contatto fra loro al fine di impedire la caduta di materiali sulla pubblica via.
3. Fatto salvo l'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Capo IV

PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEL DEPOSITO E DELLA CUSTODIA DEI MATERIALI INFIAMMABILI

Art. 58

Accensione di fuochi nei luoghi privati

1. E' vietato accendere fuochi, anche di piccole dimensioni, nei cortili di uso comune delle private abitazioni o di altrui uso in zone agricole, nei giardini e negli orti che possano arrecare pregiudizio per la salute pubblica o provocare disturbo ovvero molestia alle persone.

2. Qualora il fatto non costituisca reato e fatto salvo l'applicazione dell'art.59 del t.u.l.p.s. depenalizzato dal d.lgs 480/1994, chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 59

Bocchette antincendio

1. E' vietato manipolare o utilizzare l'acqua delle bocchette antincendio per scopi non consentiti.

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

3. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 60

Atti vietati

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla prevenzione degli incendi, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare in presenza di persone prodotti esplosivi e gas in locali interrati e non idonei allo scopo;
- b) travasare il gas propano dalle bombole ai serbatoi delle autovetture.
- c) usare fiamme libere per l'esecuzione di lavori in impianti, cisterne, tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- d) fare uso di fiamme o accendere fuochi in luoghi aperti al pubblico o privato senza cautele e giustificato motivo;
- e) accendere fuochi, petardi o fare uso di fiamme in zone boschive, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro vicinanze e senza le prescritte autorizzazioni e le dovute precauzioni;
- f) depositare o abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili;
- g) disperdere o lasciare cadere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di incendio o di inquinamento;
- h) sostare con veicoli o motocicli in corrispondenza degli sbocchi delle strade di accesso alle zone boschive, anche se chiuse da apposita sbarra, ovvero nei camminamenti all'interno delle stesse;
- i) impedire o ostacolare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo le operazioni di spegnimento dei VV.FF. della Protezione Civile o di chiunque altro partecipi all'opera stessa;

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera h) e i) del comma 1 del presente articolo, gli organi di polizia potranno disporre l'immediata rimozione dei veicoli o di qualsiasi altro ostacolo.

4. La violazione di cui alla lettera e) del presente articolo importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Capo V

ORDINE PUBBLICO

Art. 61

Cortei, manifestazioni, cerimonie e riunioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 (t.u.l.p.s.), chiunque promuova cortei, manifestazioni, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 7 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

2. Per manifestazioni che comportino limiti o divieti alla circolazione, deve essere dato avviso al Sindaco almeno 7 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

3. Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 aprile 1975, nr.130 e successive eventuali modifiche o integrazioni.

4. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Art. 62

Sgombero aree occupate per ragioni di ordine e sicurezza pubblica

1. Gli organi di polizia in caso di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica o per ragioni di ordine pubblico, possono impartire ai titolari delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico l'ordine di sgombero di ogni ostacolo dalla sede stradale e dai marciapiedi. Possono altresì, procedere di iniziativa alla immediata e diretta rimozione delle cose.

2. I titolari delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico o gli addetti che non ottemperino all'ordine legalmente impartito dagli organi di polizia per ragioni attinenti all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica o che, se richiesto, non collaborino attivamente con gli stessi organi di polizia all'immediata rimozione di ogni cosa dalla sede stradale, fatto salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69) e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione.

TITOLO IV

DELL'IGIENE, DEL DECORO E DELLA DECENZA NELL'ABITATO

Capo I

IGIENE URBANA

Art. 63

Divieto di lordare i luoghi pubblici o privati in vista a/pubblico

1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nei luoghi privati di comune o altrui uso, è vietato lasciare spazzatura, detriti, rottami di qualsiasi genere. E' vietato inoltre qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento o deturpamento del suolo e della cosa pubblica, dei monumenti e degli edifici pubblici e privati; scaricare, immettere o abbandonare rifiuti organici o di ogni altro genere se non negli appositi punti di raccolta con le modalità previste dalle leggi, dal regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dal regolamento di igiene.

2. Senza giustificato motivo, è vietato spostare o rovesciare cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dall'area di ubicazione dei medesimi; spostare o rompere i sacchetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e cospargerne il contenuto.

3. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per

materiale di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo da evitare la dispersione in aria.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75) e la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 64

Pulizia delle aree pubbliche in concessione

1. I concessionari di aree pubbliche devono curare la pulizia dell'area occupata evitando di abbandonare, lasciare cadere o favorirne la caduta di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo pubblico, sgombrare la neve, rompere o coprire con materiale adatto i punti ghiacciati

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

3. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 65

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. E' vietato lavare e appendere la biancheria, indumenti, tappeti e simili, sulle finestre e su terrazzi delle abitazioni prospicienti la pubblica via. E' vietato lavare la biancheria o qualsiasi altro oggetto nelle fontane pubbliche a ciò non appositamente destinate.

2. E' vietato stendere le lenzuola o altro manufatto dalle finestre o dai balconi delle abitazioni prospicienti la pubblica via.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 150.000 (euro 77,47) ad un massimo di lire 450.000 (euro 232,41).

Art. 66

Battitura o scuotimento di panni, tovaglie e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dalle finestre o dai terrazzi delle private abitazioni tappeti, indumenti, stuoie, materassi, coperte, lenzuola, tovaglie o qualsiasi altro manufatto sul suolo pubblico.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 67

Pulizia di anditi, vetrine, esercizi pubblici e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici e le abitazioni, devono essere eseguite in modo da non arrecare molesta o intralcio alla circolazione.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 68
Manutenzioni ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato ostruire gli scarichi pubblici, le caditoie destinate allo scolo delle acque o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento.
2. Fatto salvo i casi di forza maggiore, è vietato lo scarico o favorire il deflusso delle acque piovane provenienti dagli immobili privati o dai fondi direttamente sul suolo pubblico qualora sia predisposto apposito scolo delle acque nelle pubbliche condotte.
3. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 69
Deposito di letame

1. Nei luoghi esposti al pubblico, è vietato depositare o conservare per qualsiasi motivo o scopo, anche temporaneo, gli ammassi di letame in quantità tale da comportare una modifica alla situazione ambientale e paesaggistica ovvero che comportino esalazioni sgradevoli e pregiudizio per l'igiene pubblica.
2. Il letame destinato alla concimazione di orti e giardini esposti al pubblico se non immediatamente sotterrato deve essere convenientemente coperto in modo da impedire sgradevoli esalazioni e pregiudizio all'igiene pubblica.
3. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone la rimozione del letame ed il ripristino dei luoghi di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).
4. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 70
Pulizia e igiene delle private abitazioni

1. Gli accessi e le pertinenze delle private abitazioni come cortili, giardini o qualsiasi altro luogo privato esposto al pubblico, deve essere tenuto pulito e sgombro da ogni rifiuto in modo da impedire sgradevoli esalazioni e pregiudizio per l'igiene pubblica.
2. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone la rimozione di ogni rifiuto e la bonifica dei luoghi ed ogni altro adempimento prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

Art. 71
Emissioni di fumo, esalazioni e polvere

1. E' vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, emettere vapori, odori nauseabondi od ogni altra esalazione idonea ad arrecare pregiudizio per l'igiene e l'incolumità pubblica.
2. Nel caso in cui le emissioni di cui al comma precedente siano conseguenti ad una attività lavorativa, devono essere adottate tutte le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica al fine di non arrecare molestia o danno alle persone.
3. E' vietato bruciare nell'abitato, sterpi, rifiuti di orto e giardinaggio, sfalci, ramaglie o qualsiasi altro materiale incomodo arrecando pregiudizio per la salute pubblica o provocando disturbo ovvero molestia alle persone.
4. I rifiuti di cui al comma precedente devono essere conferiti negli appositi luoghi di raccolta.
5. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente in relazione al comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma

da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

6. Qualora il fatto non costituisca reato e fatto salvo l'applicazione delle norme previste dal regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dal regolamento di igiene, chiunque violi le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Capo II

DECORO URBANO

Art. 72

Estetica dei fabbricati

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di edilizia comunale, i prospetti degli edifici pubblici e privati insistenti su strade e/o piazze o visibili da spazi pubblici devono essere costantemente soggetti ad opere manutentive di recupero estetico, mediante restauro e/o rifacimenti di intonaci, di elementi di copertura e di decoro, coloritura dei muri esterni; conservazione e sistemazione di porte, finestre, imposte, insegne, targhe professionali, vetrine, scale, androni, sottoportici, tende solari, inferriate, balconi, ringhiere, grondaie, pulizia dei numeri civici e ogni altra cosa pertinente agli edifici esposta al pubblico.

2. E fatto divieto di collocare sulle pareti esterne degli edifici prospicienti vie o piazze pubbliche, tubi, cavi, impianti di condizionamento e ventilazione, e ogni altro impianto o attrezzatura tecnologica che possono alterare il carattere architettonico dei fabbricati.

3. Parimenti sono vietate, senza la preventiva autorizzazione, tutte le opere, anche provvisorie, dirette alla esposizione di cartelli, targhe commerciali e professionali, manifesti e fotografie che, per dimensioni o caratteristiche loro, possono alterare il decoro e l'estetica dell'ambiente in cui sono inserite.

4. Nel caso in cui i proprietari degli immobili non provvedano alle ordinarie opere di manutenzione su edifici che rechino gravi pregiudizi estetici il Responsabile dell'ufficio competente, previa diffida, potrà ordinare che siano eseguiti i necessari interventi edilizi. Qualora la diffida rimanga inevasa, disporrà d'ufficio l'esecuzione di quegli interventi ritenuti utili al fine di ripristinare il decoro dell'immobile, ponendo le spese a carico degli inadempienti.

5. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo, relativamente all'installazione di tubi o cavi sulle pareti esterne degli edifici prospicienti vie o piazze pubbliche, non si applicano agli Enti per le Telecomunicazioni e per l'energia elettrica.

6. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone l'esecuzione di opere ritenute necessarie per il ripristino del decoro dell'immobile, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

Art. 73

Deturpamento di edifici e delle cose pubbliche

1. E' vietato deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, la sede stradale, i marciapiedi, le panchine, le aiuole, i vasi ornamentali dei fiori, gli alberi, i parapetti dei ponti e ogni altro manufatto pubblico e privato.

2. I proprietari o i locatari degli edifici privati prospicienti aree pubbliche, ovvero chiunque altro vi abbia interesse, devono provvedere entro 48 ore dalla constatazione alla cancellazione dei deturpamenti di cui al comma precedente.

3. Qualora gli obbligati di cui al comma 2 del presente articolo non provvedano entro il termine stabilito, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio da parte del Responsabile dell'ufficio competente per motivi di decoro e igiene senza obbligo di preavviso.

4. E' fatto obbligo comunque agli interessati provvedere a ripristinare a proprie spese l'intonaco e/o la tinteggiatura della superficie dei manufatti che prospettino su aree pubbliche.

5. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

6. Chiunque contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone l'esecuzione di opere ritenute necessarie per il ripristino del decoro dell'immobile, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Art. 74

Installazione di tende solari e Insegne pubblicitarie

1. Sono vietate le installazioni di tende solari e insegne pubblicitarie ad una altezza inferiore a quanto stabilito dal regolamento edilizio qualora si aprano sul suolo pubblico.
2. Per motivi di sicurezza potrà essere limitato l'utilizzo di tende solari o l'installazione di insegne pubblicitarie che si aprono direttamente sul fronte stradale o su aree aperte al pubblico transito. Sulle tende solari potranno essere vietate l'applicazione di frange e mantovane se munite di elementi rigidi e/o contundenti, e comunque la loro sporgenza è fissata del regolamento edilizio.
3. Le tende da sole devono avere delle caratteristiche idonee a salvaguardare il decoro e l'aspetto architettonico del fabbricato e, di norma, avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio.
4. Le tende solari e le insegne pubblicitarie devono essere installate in maniera da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni, la pubblicità privata o ogni altra cosa di interesse artistico, monumentale o storico che debba rimanere in vista.
5. E' vietata qualsiasi installazione di tenda solare o insegna pubblicitaria, permanente o amovibile che possa compromettere o turbare l'aspetto ambientale del centro storico o di una determinata zona, e sia tale da porsi in contrasto con il carattere tipico della località
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).e alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
7. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 75

Installazioni di antenne paraboliche satellitari

1. L'installazione di antenne paraboliche satellitari singole o collettive, devono salvaguardare la stabilità ed il decoro ambientale, l'aspetto architettonico dell'abitato e non arrecare pregiudizio apprezzabile e rilevante a terzi.
2. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche sui prospetti degli edifici pubblici e privati, all'esterno dei balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili, quando insistono su vie e aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
3. Le disposizioni del comma precedente non si applicano a quegli edifici che non consentano l'installazione di antenna parabolica sul tetto o sul lastrico solare o in altro luogo consentito, purché non sia configurabile un impatto ambientale visivo.
4. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche di grande dimensione quando contrastino visivamente con l'edificio o in zone di rilevante valore storico o artistico o che comunque contrastino con l'armonia ambientale, paesaggistica e panoramica.
5. Sugli edifici di rilevante interesse artistico e storico o archeologico, senza la preventiva autorizzazione della Sovrintendenza dei beni culturali sono vietate le installazioni di antenne paraboliche satellitari.
6. Il Sindaco potrà intimare ai proprietari di antenne paraboliche già installate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguamento delle antenne non conformi alle disposizioni del presente articolo, procedendo in caso di inerzia alla loro rimozione con spese a carico degli inadempienti.
7. Le antenne paraboliche satellitari di norma devono avere le seguenti *dimensioni*: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 85 cm di diametro per impianto singolo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni, sul disco dell'antenna parabolica è consentito la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore.
9. Le antenne paraboliche devono essere installate da tecnici professionisti nel rispetto delle legge nr.46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti.
10. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica, tutela dei beni artistici e dei procedimenti edilizi.
11. Chiunque contravviene al l'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente relativamente alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69) e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 76

Capanni sopraelevati destinati all'esercizio della caccia

1. Salvo quanto previsto dal regolamento di edilizia comunale, è vietata la costruzione di capanni sopraelevati destinati all'esercizio della caccia mediante tubi d'acciaio ancorati stabilmente al terreno a ridosso degli alberi o che sporgono oltre la sommità degli stessi.

2. Fatto salvo l'applicazione delle norme in materia di edilizia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

3. La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 77

Campeggi

1. In tutto il territorio comunale è consentita la sosta unicamente per il pernottamento in caravan, autocaravan, camper e tenda purché in aree anche temporaneamente attrezzate a ciò, ed a condizione che l'area sia lasciata alla partenza adeguatamente pulita ed in ordine. E' altresì vietato il campeggio fisso all'infuori delle aree a ciò esplicitamente destinate.

2. La sosta delle carovane dei nomadi è consentita solamente nelle zone periferiche e negli spazi prestabiliti e attrezzati per tale scopo.

3. L'Autorità comunale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità o per l'eccessivo numero di campeggiatori di cui al comma precedente, potrà ordinare lo sgombero dell'area occupata a quelle persone che non sono iscritte nella anagrafe della popolazione residente e di lasciare il territorio comunale portandosi le proprie cose.

4. Nel caso decorso il termine intimato per lo sgombero, il Sindaco disporrà per l'esecuzione dell'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

5. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

Capo III

DECENZA E BUON COSTUME

Art. 78

Disegni e manifesti osceni

1. Nei luoghi di pubblica circolazione o privati esposti al pubblico, è vietato l'esposizione e/o l'affissione di manifesti, striscioni, avvisi, stendardi, locandine per manifestazioni popolari, o manifesti di laurea comunemente detti "papiro", o qualsiasi altro oggetto figurato dal contenuto osceno e ripugnante. Altresì è vietata l'esposizione di disegni e fotografie che riproducano:

a) esseri umani di sesso femminile e maschile, ove si evidenzino chiaramente rapporti sessuali nelle sue varie modalità di consumazione;

b) rapporti sessuali di esseri umani di sesso maschile e femminile con animali;

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.528 del C.P., chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 79
Atti vietati

1. Nei luoghi di pubblica circolazione, nei negozi, nei locali e negli uffici pubblici o in luoghi privati esposti al pubblico di comune o altrui uso, è vietato l'uso di espressioni volgari e contrarie alle più elementari regole di garbo e di costumatezza e decoro ovvero compiere atti osceni o emettere volutamente rumori corporali arrecando molestia e disgusto alle persone.

E' vietato inoltre:

- a) attirare l'attenzione dei presenti con manifestazioni verbali di volgarità a sfondo sessuale;
- b) lavarsi denudandosi in tutto o in parte;
- c) urinare sulla pubblica via;
- d) indirizzare apprezzamenti verbali sul corpo e sulla sessualità delle persone o mimare atti sessuali nelle sue varie modalità di consumazione;
- e) circolare in mutande, costume da bagno ovvero esibirsi a seno nudo (femminile) pur in assenza di atteggiamenti che esaltino la sessualità;
- f) denudarsi in zone ritenute appartate per prendere il sole;
- g) esibirsi con abbigliamento succinto o sconveniente in canti e danze assumendo atteggiamenti scurrili, esibizionistici e plateali accompagnati da pose, movenze e gesti provocatori o simulanti il rapporto sessuale;

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 80
Prestazioni sessuali a pagamento nei luoghi pubblici

1. Nei luoghi di pubblica circolazione è vietato passeggiare, sostare o mostrarsi esibendo nudità ovvero assumendo atteggiamenti o pose sconvenienti e provocatori preordinati alla realizzazione di prestazioni sessuali a pagamento, arrecando molestia e disgusto alle persone e turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.

2. Nei luoghi di cui al comma precedente è vietato contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano il meretricio o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di fornire prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli con la fermata del mezzo sulla pubblica via, chiedendo informazioni o consentire la salita sul proprio veicolo dei soggetti sopra indicati.

3. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della soma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

4. Chiunque abbandoni sul suolo pubblico preservativi o altro materiale usato per la consumazione di rapporti sessuali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75) e alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

TITOLO V

DEL COMMERCIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI

Capo I

COMMERCIO FISSO E AMBULANTE

Art. 81
Obbligo di vendita delle merci

1. Gli esercenti il commercio non possono rifiutare senza un giustificato motivo le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
2. E' vietato molestare i clienti con insistenti proposte di acquisto di merce.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).
4. Chiunque violi la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 82
Esposizione di derrate alimentari

1. Fatto salvo le disposizioni in materia igienico sanitaria sugli alimenti e bevande, del regolamento di igiene comunale e del regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, le derrate e i generi alimentari posti all'esterno dei negozi commerciali per l'esposizione, devono essere tenuti su idonei e igienici scaffali o contenitori ad una altezza almeno di almeno cm 50 dal suolo.
2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 83
Mostre-mercato su aree private

1. Nelle aree private aperte al pubblico o di uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente, è vietato istituire o gestire mostre-mercato per privata iniziativa o qualsiasi altra attività commerciale con vendita o asporto dei prodotti esposti ovvero per favorire l'incontro di potenziali acquirenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

Art. 84
Depositi e magazzini in genere

1. Senza la prescritta autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente, è vietato qualsiasi attività di magazzino o deposito a cielo aperto.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività.

Capo II
DEI PUBBLICI ESERCIZI

Art. 85
Motivi di diniego dell'autorizzazione

1. Qualora l'insediamento prospettato non sia compatibile con le condizioni specifiche della zona o lo stato dei luoghi e delle caratteristiche del traffico veicolare e pedonale che in essi si svolge, elevata densità residenziale nelle adiacenze del locale, mancanza di parcheggi, elevata densità di traffico veicolare, possibilità di ingorghi stradali, strada di grande scorrimento, vicinanza di casa per anziani, casa di cura, istituti scolastici, religiosi e edifici pubblici in genere il Responsabile dell'ufficio competente ha la facoltà di negare il rilascio dell'autorizzazione al fine di prevenire ogni possibile turbativa all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, ovvero quando sia idonea a turbare la moralità, la decenza e la tranquillità pubblica.

2. L'autorizzazione è inoltre negata quando l'attività commerciale sia incompatibile con la conservazione della continuità storica e stilistica dell'immobile o che sia idonea ad alterare le condizioni di ambiente e decoro dei luoghi.

Art. 86
Condizione dell'esercizio

1. L'inquinamento da rumore prodotto dalle attività dei pubblici esercizi deve essere mantenuto entro i livelli tollerabili.

2. Il titolare della gestione del pubblico esercizio o il conduttore ha l'obbligo giuridico di garantire la quiete pubblica nelle adiacenze e pertinenze del locale e di controllare che la frequenza dell'esercizio da parte degli avventori non sfoci in comportamenti contrastanti con l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedendo, se necessario, l'intervento degli organi di polizia.

3. Il titolare della gestione del pubblico esercizio o il conduttore ha l'obbligo giuridico di garantire la quiete pubblica anche nelle adiacenze esterne del locale, qualora, relativamente all'attività dello stesso pubblico esercizio, emerga un rapporto di causalità fra la presenza rumorosa dei clienti che sostano all'esterno del locale ed una turbativa della quiete pubblica, richiedendo, se necessario, l'intervento degli organi di polizia.

4. A coloro che disturbano la quiete pubblica o che assumono comportamenti contrastanti con l'ordine e la sicurezza pubblica o con qualsiasi altra condotta idonea a disturbare la tranquillità pubblica, deve essere negato la presenza o l'accesso. Il titolare della gestione dell'esercizio o il conduttore, se necessario, deve richiedere l'intervento degli organi di polizia.

5. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti agli esercizi pubblici, salvo in quelle aree o spazi pubblici sottratti al pubblico transito ed asservite alla consumazione degli avventori del locale, per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, di igiene e decoro, sono vietate le soste dei pedoni in gruppo e la consumazione di ogni sorta di alimento o bevanda all'esterno dei locali.

6. Il titolare della gestione dell'esercizio o il conduttore potrà negare la prestazione del proprio esercizio a coloro che violino le disposizioni del comma precedente richiedendo, se necessario, l'intervento degli organi di polizia.

7. Chiunque violi le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

8. Fatto salvo l'applicazione dell'art.190 del C.d.S., chiunque violi le disposizioni del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

9. Qualora il fatto non costituisca reato, chiunque assuma comportamenti contrastanti con l'ordine e la sicurezza pubblica o arrechi disturbo alla quiete pubblica con rumori, suoni, schiamazzi e canti connessi con all'affluenza o la defluenza dal locale, o con lo stazionamento nei luoghi indicati al comma 2 e 3 del presente articolo, ovvero con l'allontanamento dall'esercizio nell'ora della chiusura notturna, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 87
Pulizia delle aree pubbliche antistanti gli esercizi

1. I conduttori degli esercizi pubblici devono curare la pulizia delle aree pubbliche antistanti i propri locali o impianti assicurando il mantenimento di un continuo e adeguato livello di pulizia e igiene, sicurezza e decoro dell'abitato.

2. All'esterno dei locali devono essere collocati idonei porta rifiuti in numero adeguato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale e pedonale.
3. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
4. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).
5. La violazione del comma 1 del presente articolo importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 88

Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi

1. Durante l'orario di chiusura i locali autorizzati per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono restare chiusi e le aree in concessione asservite alla consumazione degli avventori sgombrare.
2. Il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande cessa non oltre l'orario stabilito di chiusura.
3. Qualora l'attività del pubblico esercizio *sia* motivo di turbativa dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica quale rumori, suoni o schiamazzi da parte degli avventori, sia all'interno che all'esterno del locale, ovvero per intralcio alla circolazione veicolare e pedonale a causa dell'assembramento degli avventori sulla pubblica via o per altri motivi di pubblico interesse il Sindaco ha facoltà di disporre limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi.
4. La posticipazione dell'orario di chiusura può essere autorizzata solo se nelle vicinanze dell'esercizio pubblico la quiete notturna non ne venga turbata.
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

Art. 89

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le anomalie nella conduzione dell'esercizio o delle dotazioni, atte a pregiudicare l'ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica ovvero la salute o l'incolumità degli avventori e degli addetti, riscontrati nel corso delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi di polizia, sono comunicate al Sindaco.
2. Il Sindaco potrà disporre in ogni tempo la rimozione dei difetti accertati, sospendendo, in casi di particolare gravità, l'attività dell'esercizio sino alla avvenuta rimozione degli stessi.
3. Fatte salve le attribuzioni previste dall'art.100 del T.u.l.p.s., il Sindaco qualora un pubblico esercizio sia un luogo ove abitualmente si incontrino persone socialmente pericolose e di dubbia moralità con comunanza di problemi e tendenze particolari ovvero che sia luogo di disordini e disservizi, potrà sospendere l'attività dell'esercizio sino ad un massimo di 15 giorni
4. L'attività dell'esercizio potrà essere revocata in caso di reiterate violazioni del presente capo.

TITOLO VI

DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 90

Disposizioni generali sulle attività rumorose in genere

1. E' vietato introdurre nell'ambiente esterno e abitativo ogni genere di rumorosità che possa nuocere alla salute o turbare il normale svolgimento della vita sociale o familiare, ovvero arrecare disturbo alla quiete pubblica in qualsiasi ora del giorno o della notte.
2. L'esercizio di attività che comportino l'uso di macchinari o strumenti altamente rumorosi, ovvero l'uso di tosaerba, decespugliatori, trapani, martelli pneumatici, seghe elettriche o a motore,

betoniere, scalpelli, martelli e similari, sono consentite nei seguenti periodi e orari:

- a) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio:
giorni feriali: dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19,00
giorni festivi: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- b) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre:
giorni feriali; dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00
giorni festivi: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00

3. Qualora determinate attività rumorose per motivi di circolazione stradale devono essere svolte in orario notturno, il titolare o il responsabile del cantiere deve preventivamente informare 3 giorni prima dell'inizio dei lavori gli occupanti delle abitazioni interessate alla zona dei cantiere che in un determinato giorno e orario saranno effettuate delle attività lavorative rumorose a mezzo di affissione di idonei avvisi nei punti di maggiore transito.

4. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse o per altre motivate esigenze, può autorizzare deroghe temporanee a quanto previsto dai commi 1 e 2 dal presente articolo, prescrivendo comunque particolari adempimenti tesi a minimizzare l'inconveniente acustico e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo l'applicazione dell'art.659/1° comma del C.P., chiunque violi le disposizioni del comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo imposte dall'ente proprietario è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 91

Orario di riposo pomeridiano

1. Dal 31 maggio al 30 di settembre dalle ore 13.00 alle ore 15.00 tanto sulla pubblica via che nel chiuso delle abitazioni è vietato svolgere qualsiasi attività incomoda o molesta ovvero produrre anche una qualsiasi sensazione uditiva sgradevole idonea a turbare la quiete pubblica e il riposo delle persone.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 92

Orario di riposo notturno

1. Dalle ore 22.30 sino alle ore 07.00 successive l'esercizio di ogni attività ricreativa, di vita sociale, familiare o di qualsiasi altro genere, non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 93

Attività vietate nei luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o in quelli privati, è vietato qualsiasi comportamento sproporzionato o immotivato di vita sociale della cosa propria o altrui, idoneo ad arrecare disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone per petulanza, capriccio od altro biasimevole motivo. E' vietato inoltre:

- a) abusare del volume di strumenti e amplificatori sonori;
- b) eseguire canti prolungati ed intensi;
- c) urlare, fischiare o effettuare chiamate scomposte nell'esercizio di attività ricreative, patronali, associative e private;
- d) provocare o non impedire il muggito dei bovini, il latrare dei cani, il miagolio di gatti, canti di galli, uccelli o il loro brusco movimento, per ampi periodi di tempo in ogni ora del giorno o della notte;
- e) accendere il motore dei veicoli alle prime ore del mattino lasciandolo a lungo in funzione per farlo riscaldare in modo ingiustificato, provocando un rumore martellante e di considerevole intensità sufficiente a disturbare la quiete pubblica;

- i) suonare senza motivo i campanelli delle abitazioni;
 - g) arrecare disturbo con urla e fischi nelle pubbliche e private riunioni di qualsiasi natura;
 - h) ai venditori ambulanti gridare per promuovere la merce in vendita;
 - i) installare congegni elettronici o meccanici che ripetutamente producano deflagrazioni o suoni;
 - j) provocare rumore mediante l'esplosione di petardi e cartucce a salve con armi giocattolo;
 - k) lo svolgimento di cortei rumorosi di autovetture con schiamazzi e abuso di strumento acustici;
 - l) provocare o non impedire qualsiasi rumore breve ed improvviso di elevata intensità;
 - m) lasciare in funzione la sirena di allarme antifurto dei veicoli o degli edifici in caso di manomissione degli stessi o per qualsiasi altra causa per un periodo di tempo prolungato in qualsiasi ora del giorno e della notte;
 - n) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o a contenere al minimo il rumore prodotto;
 - o) fare uso di segnalazioni acustiche senza necessità;
2. Fatto salvo l'applicazione dell'art.659/1° comma del Codice Penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 94

Rumori o suoni provenienti dalle private abitazioni

1. Nel chiuso delle private abitazioni, nelle pertinenze e adiacenze di esse o in qualsiasi luogo o area privata, è vietato qualsiasi comportamento abusivo di vita familiare e sociale ovvero l'uso sproporzionato o ingiustificato della cosa propria in modo tale da provocare rumori e schiamazzi o abusare di strumenti sonori e segnalazioni acustiche oltre la normale tollerabilità o la buona consuetudine sociale, cagionare o non impedire gli strepiti degli animali, i cui suoni o rumori, propagandosi all'esterno, siano idonei ad arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone in qualsiasi ora del giorno e della notte. E' vietato inoltre:
- a) fare uso di strumenti e apparati musicali ad altissimo volume, cantare, urlare o fischiare per petulanza, capriccio o altro biasimevole motivo;
 - b) fare uso di strumenti musicali in modo sistematico, giornaliero e prolungato senza idonei accorgimenti per una attenuazione dei suoni;
 - c) fare uso di segnalazioni acustiche dei veicoli senza alcun giustificato motivo;
 - d) non adottare idonei accorgimenti tecnici per impedire o ridurre i rumori derivanti dal funzionamento di condizionatori d'aria, compressori di refrigerazione e similari o di qualsiasi altra apparecchiatura o impianto meccanico o elettrico.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art.659/1° comma del Codice Penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 95

Segnalazioni sonore di sirene industriali e campane

1. E' vietato l'abuso di qualsiasi segnalazione sonora di sirene industriali di campane per l'esercizio delle funzioni religiose ed in genere.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00 per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Il suono delle campane è consentito in genere dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e, al di fuori di tale orario, solo per l'esercizio delle funzioni religiose.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente, devono essere di breve durata, e comunque non superiore a dieci secondi, e di moderata intensità, escluso il suono delle campane.
4. Fatto salvo l'applicazione dell'art.659/1° comma del C.P., chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

Art. 96
Bellezze ambientali

1. Nei boschi, nei pascoli, nel verde pubblico o privato, nei luoghi panoramici accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze, è vietato ogni attività rumorosa che possa alterare le condizioni ambientali e la quiete delle aree stesse, fatta eccezione per le attività di carattere agricolo-forestale.

2. Fatto salvo l'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 97
Rumore prodotto dall'uso dei veicoli

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o nelle aree private prospicienti il suolo pubblico, è vietato utilizzare i veicoli a motore in modo sproporzionato rispetto al normale uso degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 98
Rumore prodotto dagli impianti per attività di intrattenimento e svago

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere ricreativo e svago, devono essere provviste di efficaci dispositivi insonorizzanti atti a ridurre al minimo il rumore o comunque a contenerlo entro i limiti indicati dalla legge.

2. Le manifestazioni di cui al comma precedente, potranno essere sottoposte a particolari prescrizioni in ordine all'orario di attività, all'orientamento delle casse acustiche e del palco, all'adozione di pannelli antiacustici ed alla intensità del volume di potenza degli impianti audio o video.

3. Chiunque non osservi le prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero contravviene all'ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente che dispone l'adozione di particolari prescrizioni contro l'inquinamento acustico nell'interesse pubblico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino all'attuazione delle prescrizioni violate.

Art. 99
Orario di attività di intrattenimento e svago

1. L'attività musicale ed il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve cessare all'orario stabilito nell'atto di autorizzazione di chiusura della manifestazione.

2. Qualora l'attività temporanea autorizzata sia motivo di turbativa dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica dalla quale derivino delle immissioni sonore che per la loro intensità siano ritenute intollerabili o qualora la frequenza degli avventori sia motivo di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica sia all'interno dei luoghi ove si svolge, sia all'esterno ovvero per intralcio alla circolazione veicolare e pedonale a causa dell'assembramento degli avventori sulla pubblica via o per altri motivi di pubblico interesse, il Sindaco ha facoltà di disporre particolari prescrizioni e limitazioni agli orari di apertura e chiusura della manifestazione.

2. Il titolare della autorizzazione o il responsabile della manifestazione ovvero il conduttore, ha l'obbligo giuridico di garantire la quiete pubblica anche nelle adiacenze esterne dei luoghi dove si svolge la manifestazione qualora, relativamente all'attività della stessa manifestazione emerga un nesso di causalità fra la presenza rumorosa dei clienti che sostano all'esterno dei luoghi ove si svolge la manifestazione ed una turbativa della quiete pubblica, richiedendo, se necessario, l'intervento degli organi di polizia.

3. Qualora nell'atto di autorizzazione non sia stato indicato l'orario di chiusura della manifestazione, l'orario di chiusura della medesima è stabilito alle ore 24.00.
4. Fatto salvo l'applicazione dell'art.659/1 comma del C.P., chiunque assuma comportamenti contrastanti con l'ordine e la sicurezza pubblica o arrechi disturbo alla quiete pubblica con rumori, suoni, schiamazzi e canti connessi con all'affluenza o la defluenza dai luoghi della manifestazione o con la permanenza negli stessi ovvero con l'allontanamento dai medesimi nell'ora della chiusura notturna, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 400.000 (euro 206,58) ad un massimo di lire 1.200.000 (euro 619,75).

TITOLO VII

DELLA CUSTODIA E DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 100

Circolazione dei cani

1. Sono da considerati pericolosi i cani di grossa taglia e quelli da guardia e da difesa in genere, i mastini, gli alani, i doberman, i cani pastore, i boxer, i terranova, i rottweiler e similari, quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi, nonché quelli di indole mordace o che presentino sintomi di malattia.
2. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o in quelli privati di comune o altrui uso, i cani di qualsiasi razza ed età devono essere muniti di collare e tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore agli 80 cm, sotto la diretta e continua vigilanza del conduttore.
3. I cani di cui al comma 1 del presente articolo durante la circolazione in luogo pubblico devono essere muniti di idonea museruola.
4. Possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio:
 - a) i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini di istituto;
 - b) i cani adibiti al servizio delle Forze Armate;
 - c) i cani adibiti al servizio di Protezione Civile;
 - d) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - e) i cani da pastore quando accompagnano il gregge.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 101

Custodia e detenzione degli animali

1. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali privati animali domestici in condizioni tali da recare nocumento alla igiene pubblica, turbare la pubblica quiete ed il benessere sociale delle persone e la salubrità delle abitazioni circostanti, nonché pregiudizio agli animali stessi.
2. Negli orari di riposo indicati agli artt. 93 e 94 del Titolo Sesto del presente Regolamento, gli animali che a causa del continuo strepito arrechino pregiudizio alla quiete pubblica e il riposo delle persone, devono essere tenuti in luoghi chiusi e idonei a custodirli o messi in condizioni da non costituire molestia al vicinato.
3. Qualora i cani lasciati a guardia dell'immobile per la momentanea assenza del proprietario o del custode, arrechino disturbo alla quiete pubblica per il continuo latrare, devono essere tenuti chiusi in casa o in locali idonei a custodirli.
4. Le recinzioni dei luoghi indicati al comma precedente confinanti con aree pubbliche, devono essere tali da non permettere ai cani di esporsi con il muso, e sull'ingresso deve essere apposto il cartello "ATTENTI AL CANE".
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 e 2 del presente articolo dalla quale ne derivi la morte dell'animale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Art. 102
Cattura e investimento di animali

1. E' vietata la cattura di animali pericolosi per la salute e per l'incolumità pubblica di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività, quali rettili, topi, rane, ratti e simili o la raccolta di spoglie di animali morti al solo scopo di esibirli pubblicamente.
2. In caso di investimento di piccoli animali dal quale ne derivi la morte della bestia, l'investitore deve provvedere alla immediata rimozione della carcassa riponendola al margine della carreggiata o dell'area, informando il servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale che disporrà per la raccolta delle spoglie dell'animale e per l'idoneo trattamento del rifiuto.
3. E' vietato raccogliere carcasse di animali morti allo scopo di esibirli pubblicamente.
4. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).
6. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque nel violare le disposizioni del comma 1 del presente articolo procuri l'involontaria morte dell'animale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Art. 103
Trasporto degli animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie e senza alcuna sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali dalle intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie di animali trasportati.
3. Il trasporto di animali pericolosi di grossa taglia deve essere fatto con idonei autoveicoli il cui pavimento deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati, a bordo del quale gli animali devono essere muniti di cavezza e saldamente assicurati, mentre quelli di piccola taglia devono essere rinchiusi in apposite e idonee gabbie.
4. I bovini non possono essere legati per le corna e i lacci utilizzati per assicurarli, devono essere abbastanza resistenti da non potersi rompere durante le normali operazioni di trasporto.
5. Quando gli animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo e per loro natura ostili le une alle altre, devono essere separati per specie.
6. Gli animali che si feriscono durante il trasporto devono ricevere quanto prima le cure di un veterinario.
7. Fatto salvo l'applicazione delle norme di polizia veterinaria, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 104
Circolazione delle mandrie e delle greggi

1. Le mandrie di bestiame e le greggi che transitano per la pubblica via non devono essere inzaccherate di fango o di sterco.
2. I conduttori di cani o animali da sella devono provvedere alla raccolta e alla pulizia degli escrementi dei propri animali lasciati sul suolo pubblico.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

Art. 105
Macellazione di animali da cortile

1. Nei luoghi pubblici o privati esposti al pubblico, è vietata la macellazione degli animali destinati al consumo familiare, la pulitura, lo spennamento dei polli e della selvaggina.
2. Fatto salvo l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e del regolamento di igiene, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

Art. 106
Gare cinofile

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 11 agosto 1989 nr.31 in materia di disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia al di fuori dei luoghi autorizzati per l'addestramento e l'allenamento dei cani indicati dall'art.34 della medesima legge, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o in qualsiasi altro luogo privato, è vietato lo svolgimento di gare o mostre cinofile senza la prescritta autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Art. 107
Misure di protezione degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice Penale, dalla legge 14 agosto 1991, n.281 in materia di prevenzione del randagismo e dalla Legge Regionale 28 dicembre 1993, nr.60 in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo, allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.
2. I proprietari o i detentori di animali detenuto a qualunque titolo, devono provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento e alla regolare nutrizione degli stessi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita degli animali
3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di ricovero o tettoia idonei a ripararli dalle intemperie, e salvo particolari indicazioni, a consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena.
4. Per i cani tenuti a catena, la medesima deve essere di lunghezza minima di 5 metri, o di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ad una fune che dovrà essere di almeno 5 metri.
5. In caso di accertato maltrattamento nei confronti degli animali da parte del proprietario o detentore, gli stessi sono posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche e della tutela igienico-sanitaria.
6. La soppressione degli animali da affezione è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o per comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono, in modo indolore, i medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario della Unità Locale Socio Sanitaria le dovute certificazioni di morte.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalle norme penali per gli atti di crudeltà commessi nei confronti degli animali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 108
Mutamento dello proprietà degli animali

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale i mutamenti nella titolarità della proprietà tra privati, il trasferimento o la cessione, che dovrà avvenire a cura del nuovo proprietario o detentore entro 15 giorni successivi a mezzo comunicazione scritta.
2. E' vietato ostacolare il personale addetto alla cattura, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, fatto salvo che il fatto non costituisca reato,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 109
Rinuncia alla proprietà degli animali

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'ufficio competente che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale in idonee strutture di ricovero.
3. Fatto salvo l'applicazione delle norme in materia di animali da affezione, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 110
Randagismo felino

1. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano inconvenienti igienico-sanitari o riguardante il benessere animale, deve essere segnalato al Responsabile dell'ufficio competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.
2. E' vietato a chiunque spostare i gatti dal loro "habitat" naturale.
3. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 111
Atti vietati

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato inoltre:
 - a) rinchiudere animali selvatici in angusti spazi;
 - b) provocare o non impedire il vagare in libertà e senza custodia degli animali domestici sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) trasportare animali vivi nel bagagliaio dei veicoli in mancanza di ventilazione d'aria;
 - d) tenere animali legati costantemente a catena molto corta;
 - e) tenere animali di specie diverse in uno stesso recinto per loro natura ostili le une alle altre;
 - f) tenere pesci in piccole bocce di vetro sferiche o in altri inadeguati contenitori;
 - g) prelevare i cuccioli alle madri nel periodo di allattamento;
 - h) omettere di pulire regolarmente dallo sterco i ricoveri degli animali o le gabbie degli uccelli;
 - i) lasciare cani all'interno di immobili disabitati a guardia degli stessi;
 - j) lasciare animali chiusi all'interno degli abitacoli dei veicoli;
 - k) custodire animali in stanze buie, non ventilate o maleodoranti;
2. Qualora il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Art. 112
Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano nei confronti dei cani delle forze di polizia o delle Forze Armate utilizzati in servizio.

TITOLO IX

DELL'ESERCIZIO DELLE ATTI VITA' PROFESSIONALI E DEI MESTIERI RUMOROSI O INCOMODI

Art. 113

Attività industriali, artigianali e commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di inquinamento acustico, qualsiasi attività lavorativa potrà essere individuata e qualificata come rumorosa o incomoda, allorché, per le modalità di esecuzione, per i mezzi tecnici o per gli apparati di cui si avvale che ne agevolano lo svolgimento, sia produttiva di rumori che superino la normale tollerabilità o che pur senza essere rumorosa, riesca in qualche modo a provocare una sensazione uditiva sgradevole ed intollerabile.

2. L'esercizio delle attività rumorose autorizzate e le caratteristiche delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli edifici in cui si svolge l'attività rumorosa, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque da contenerlo entro i limiti della normale tollerabilità, ed esplicitarsi nell'osservanza delle disposizioni della legge e delle prescrizioni imposte dall'Autorità comunale a tutela della quiete pubblica, e con l'adozione tutti gli accorgimenti suggeriti dalla tecnica corrente per ridurre i rumori derivanti dal funzionamento delle apparecchiature e dell'uso degli arnesi.

3. Sono vietate le emissioni acustiche quando non siano connaturali all'esercizio dell'attività autorizzata o sproporzionate rispetto all'esercizio normale o consuetudinario.

4. Il Responsabile dell'ufficio competente qualora lo richiedano esigenze locali o di ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di inquinamento acustico, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

Art. 114

Emissioni di odori nausebondi

1. E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa che comporti l'emissione in atmosfera di odori sgradevoli e nausebondi che arrechino nocumento alla salute pubblica.

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque eserciti una attività di lavorazione di cui al comma precedente contro l'ordinanza del Sindaco che vieta le emissioni in atmosfera di odori sgradevoli e nausebondi ovvero violando le prescrizioni imposte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

3. La violazione del comma 2 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività lavorativa.

Art. 115

Aree di diversa destinazione d'uso

1. Sui confini tra aree di diversa destinazione d'uso o sulle fasce di rispetto con immissioni sonore non equivalenti, è vietato l'esercizio di ogni attività produttiva, commerciale o ricreativa rumorosa che possa turbare la tranquillità delle zone e all'interno degli edifici destinati prevalentemente ad abitazioni.

2. Sui confini tra aree di cui al comma precedente, è vietata l'installazione di qualsiasi impianto o macchinario senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente sentito il parere della USL competente.

3. Fatto salvo l'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Art. 116
Orario di attività

1. Salvo speciale autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente, è vietato l'esercizio di attività industriali, artigianali quando siano fonte di inquinamento acustico o che comunque siano causa di rumori o di disturbo al di fuori dei seguenti orari:

- a) nel periodo dal 10 novembre al 30 aprile dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- b) nel periodo dal 10 maggio al 31 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00.

2. Le limitazioni orarie non si applicano nelle zone che secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

3. Il Sindaco per motivi di pubblico interesse potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o l'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

TITOLO XI
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 117
Disposizioni di carattere generale

1. Per l'attuazione del presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni generali contenute delle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (modifiche al sistema penale).

Art. 118
Pagamento delle sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, il trasgressore entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione, è ammesso al pagamento della somma in misura ridotta, rispetto a quella stabilita in via generale dalle singole norme, tenendo conto delle disposizioni dell'art.16 della legge 24 novembre 1981, nr.689, modificato dall'art.52 del b.lgs.24 giugno 1998, nr.213.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio di Polizia Municipale oppure a mezzo versamento su cc postale o su cc bancario.

3. Nel verbale di contestazione o di notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento.

Art. 119
Obbligo di rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, unitamente al verbale e agli atti prodotti, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente.

2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 120
Ricorso contro la sanzione amministrativa

1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all'art.6 della legge 24 novembre 1981 nr.689, nel termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, possono proporre ricorso ai soggetti competenti a ricevere il rapporto indicati nel precedente articolo. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

2. Il ricorso contro la sanzione amministrativa si estende anche alla sanzione accessoria.

A rt. 121
Provvedimenti dei soggetti competenti a ricevere il rapporto

1. *L'organo competente*, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o Comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 30 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma in misura determinata secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 124 del presente regolamento., maggiorata delle spese di notifica all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.

2. Qualora, invece, non ritenga fondato l'accertamento, *l'organo competente*, nei 30 giorni, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o Comando a cui appartiene l'organo accertatore e al ricorrente.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 122
*Criteri per la determinazione dell'entità
delle sanzioni amministrative*

1. L'organo competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 10, della legge 24 novembre 1981 nr.689, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità collezione o intromissione.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
4. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.
5. Sono stabiliti inoltre i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento, desunti, in particolare, dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti:
 - a. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate:
si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1 / 10 del massimo.
 - b. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:
si applica una sanzione pari a 1,5 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.
 - c. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento:
si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.
 - d. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati:
si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al, doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.

- e. Si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo:
si applica una sanzione fino al massimo edittale.
- f. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari:
si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei correi
6. Resta stabilito che le sanzioni amministrative accessorie, qualora non specificamente previste nella norma di riferimento, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore.

Art. 123

Criteria per la concessione di pagamento rateale

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.
3. Se la richiesta dell'interessato è accolta, l'autorità competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
5. Dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 124

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.
2. Qualora con la sanzione amministrativa sia stata applicata anche una sanzione accessoria gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Pretore Tribunale.

Art. 125

Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o delle rimozione opere abusive

1. Nel caso in cui le violazioni del presente regolamento comportino anche una sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
2. *L'organo competente* nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione amministrativa, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive entro un congruo termine in relazione all'entità delle opere da eseguire
3. Qualora l'autore della violazione o la persona solidamente responsabile non adempiano a quanto ordinatogli, *l'organo competente* dispone d'ufficio l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari ponendo le spese a carico degli inadempienti.

Art. 126
*Sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere una determinata attività*

1. Nel caso in cui le violazioni del presente regolamento comportino anche una sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

2. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, l'obbligo di cui al comma precedente deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro 10 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127
Abrogazioni delle norme preesistenti

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 128
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 129
Concessioni o autorizzazioni vigenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento i Titoli concessi che risultino incompatibili con le presenti norme e disposizioni decadono.

2. Tutte le attività possono essere nuovamente autorizzate con la presentazione di apposita domanda.

Art. 130
Concessioni o autorizzazioni nel periodo transitorio

1. Le domande in corso di istruttoria per il rilascio del titolo all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte ed integrate con eventuale documentazione richiesta.

2. Le domande riproposte di cui al comma precedente, mantengono la data originaria di presentazione in base alle norme del presente regolamento.